



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Bologna, 10 febbraio 2025

CIRCOLARE N. 24

OGGETTO: Dal 1° aprile 2025 obbligo FE generalizzato per tutte le prestazioni sanitarie

Con le previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e nell'articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, il Legislatore ha introdotto, diversi anni or sono, un divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.

Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità fino ad arrivare al 31 dicembre 2024. Per il periodo d'imposta 2024, infatti, l'articolo 3, comma 3, D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) aveva prolungato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, riproponendo sostanzialmente lo stesso scenario del 2023 e degli anni precedenti.

È invece con il recente Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) che il Legislatore ha deciso – in maniera piuttosto sorprendente – di non estendere più il divieto a tutto il 2025, ma solo fino al prossimo 31 marzo 2025.



Dal prossimo 1° aprile 2025, pertanto, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione, con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica.

Al fine di individuare correttamente le figure che dovranno attrezzarsi al cambio con riferimento alla modalità di fatturazione delle proprie operazioni, vediamo di riepilogare il quadro normativo di riferimento in vigore fino al prossimo 31 marzo 2025.

I soggetti e le prestazioni interessate dalla modifica
Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10- <i>bis</i> , D.L. 119/2018 e successive proroghe).
Soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9- <i>bis</i> , D.L. 135/2018 e successive proroghe).

Anche in vigenza del divieto di fatturazione elettronica vi erano tuttavia delle operazioni soggette al regime ordinario di fatturazione elettronica sin dal principio ovvero a partire dall'introduzione dell'obbligo di e-fattura. Per queste, quindi, l'operatore sanitario già doveva provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico. Vediamo quali sono.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica

Prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva
Prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto
Cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse
Prestazioni effettuate nei confronti della P.A.

Dal 1° aprile 2025, pertanto, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato, poiché va ricordato che con il D.L. 36/2022, già a partire dal 1° gennaio 2024, è venuto meno anche il residuo esonero in materia di fatturazione elettronica concessi in favore dei contribuenti in regimi forfettario.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:

